



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)  
*Class* 34.43.01 / fasc. SS-PNRR 9.8.1/2021  
*Allegati:*

*Al* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione Generale Valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS [ID\_VIP 9234]  
(va@pec.mite.gov.it)

*Al* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC [ID\_VIP 9234]  
(compniec@pec.mite.gov.it)

*Alla* Regolo Rinnovabili S.r.l.  
(regolorinnovabili@legalmail.it)

*Oggetto:* [ID\_9234] PUGLIA - Mare Adriatico Meridionale – Barletta-Andria: **Progetto per la realizzazione di una centrale eolica offshore denominata "Bari NW", costituita da 33 aerogeneratori di potenza nominale pari a 15 MW e da 1 aerogeneratore di potenza pari a 9 MW, per una potenza complessiva d'impianto di 504 MW, con opere di connessione a terra in provincia di Barletta-Andria-Trani, da realizzarsi nel Mare Adriatico Meridionale, ad una distanza minima di 31 Km dalla costa.**

Procedura riferita all'art. 21 del Decreto legislativo n. 152 del 2006.

Proponente: Regolo Rinnovabili S.r.l.

Contributo istruttorio del MiC-SSPNRR ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 152 del 2006.

*E. p. c.*

*Alla* Regione Puglia  
Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana  
Sezione autorizzazioni ambientali-Servizio VIA e VInCA  
(servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it)

*Al* Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP

*Al* Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Direzione generale ABAP



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

*Alla* Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo  
(sn-sub@pec.cultura.gov.it)

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
(sabap-fg@pec.cultura.gov.it)

In riferimento al progetto in argomento, localizzato nel tratto del Mare Adriatico Meridionale antistante le coste della Puglia, in corrispondenza della provincia di Barletta-Andria-Trani e di Bari, questa Soprintendenza speciale per il PNRR,

**vista** la comunicazione del **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** di cui alla nota prot. n. 3680 del 12/01/2023, con la quale si è dichiarata la procedibilità dell'istanza presentata da Regolo Rinnovabili S.r.l., di cui alla nota prot. n. OS\_Bari NW\_SCOPING del 06/12/2022, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 152 del 2006, per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale per il progetto di cui trattasi;

**fatto salvo** quanto già previsto dall'Allegato VII della Parte II del D. Lgs. n. 152 del 2006;

**visto** l'art. 21, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006;

**visto** l'art. 23 del D. Lgs. n. 199 del 2021;

**considerato** che alla data della presente non sono state adottate dal Ministero della transizione ecologica le *Linee guida per lo svolgimento del procedimento* di cui al medesimo articolo 23 del D. Lgs. n. 199 del 2021 (v. comma 6);

**considerato** che il "Piano di gestione dello spazio marittimo italiano – Area marittima Adriatico" ha concluso la fase di consultazione VAS con riferimento al Rapporto Preliminare (v. all'indirizzo del Portale VA del MiTE: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8338> - procedura n. ID\_VIP 7953 – cfr. parere n. 35 del 10/06/2022 della MiTE-CTVA-Sottocommissione VAS), risultando oggi la relativa procedura VAS nella fase di "Consultazione sul Piano e sul Rapporto Ambientale" da parte dell'autorità competente, costituita dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**visto** l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

**considerato**, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR, al quale ultimo Ufficio di livello dirigenziale generale devono, pertanto, essere inoltrate tutte le ulteriori comunicazioni in merito alla procedura di cui trattasi;

**considerato** che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, il quale stabilisce che "il concerto del competente direttore generale del Ministero



della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

**esaminati** gli elaborati progettuali, lo *Studio preliminare ambientale* e il *Piano di lavoro per la redazione dello Studio di Impatto ambientale* prodotti da Regolo rinnovabili S.r.l. resi pubblici dal Ministero della transizione ecologica sul Portale VA, relativi al "Progetto per la realizzazione di una centrale eolica offshore denominata "Bari NW", costituita da 33 aerogeneratori di potenza nominale pari a 15 MW e da 1 aerogeneratore di potenza pari a 9 MW, per una potenza complessiva d'impianto di 504 MW, con opere di connessione a terra in provincia di Barletta-Andria-Trani, da realizzarsi nel Mare Adriatico Meridionale, ad una distanza minima di 31 Km dalla costa";

**considerato** che il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con l'art. 10, Disposizioni in materia di VIA, comma 1, ha approvato modifiche ed integrazioni all'art. 23 del D. Lgs. n. 152 del 2006, introducendovi al relativo comma 1 le nuove lettere: "g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31" e "g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

**comunica** quanto segue in merito agli approfondimenti e alla documentazione che dovrà essere allegata all'istanza di VIA per il progetto di cui trattasi al fine di consentire a questo Ministero l'istruttoria di competenza, evidenziando che nei seguenti punti, ove ritenuto necessario, sono stati indicati i presupposti istruttori, desunti sulla base della normativa vigente o della documentazione prodotta per la procedura di cui trattasi, che hanno determinato la relativa richiesta:

1. ai fini della prevenzione degli impatti significativi e negativi sul **patrimonio culturale archeologico** (ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c, e dall'Allegato VII – punto 8 – della Parte II del D. Lgs. n. 152 del 2006), il SIA deve:
  - a) contenere l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", come prescritto dall'art. 23 del D. Lgs. 152/2006. A tal proposito è necessario che il Proponente, presenti specifica istanza ai sensi dell'art. 25, co. 1 del D. lgs. 50/2016 sia alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce (quest'ultima territorialmente competente fino alle 12 miglia nautiche) che alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo;
  - b) qualora una o entrambe le Soprintendenze competenti (Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia; Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo) richiedano l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016, art. 25, commi 3 e 8, la documentazione progettuale deve comprendere anche gli



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

esiti delle indagini prescritte, così come previsto dal medesimo decreto legislativo, art. 23, comma 6, e recentemente ribadito dal DPCM 14 febbraio 2022, Allegato 1, art. 8. In tal caso, sarà necessario che il Proponente si attivi in via preliminare, già nella fase di predisposizione del PFTE, al fine di perfezionare, con entrambe le suddette Soprintendenze, un unico accordo finalizzato a semplificare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico in ogni sua fase, secondo quanto previsto D. Lgs. n. 50 del 2016, art. 25, comma 14;

- c) descrivere gli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale archeologico (subacqueo e non), noto o da rinvenirsi, come anche sui beni culturali archeologici con valenza paesaggistica in riferimento al loro rapporto di intervisibilità terra-mare sulla base di quanto rilevato dal documento di valutazione dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

Il documento di valutazione dell'interesse archeologico, redatto ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del D. Lgs. n. 50 del 2016, deve comprendere gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.

Nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza – incluse dunque anche eventuali opere di connessione, stazioni, cabine elettriche etc. – durante la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste.

Si precisa che, al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno:

- prevedere obbligatoriamente indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione; queste ultime, in particolare, dovranno includere ROV, Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro. Tali indagini dovranno essere seguite e interpretate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito;
- considerare eventuali impatti cumulativi connessi con altri progetti (v. anche il punto n. 7 del presente elenco), in particolare rinnovabili offshore (eolico, onde e correnti), che ricadono nella zona interessata da questo progetto o ad essa attigua.

Per le aree a terra e per lo specchio di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dalla ricaduta delle opere in oggetto, **le indagini di archeologia preventiva** dovranno essere effettuate da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al comma 1 dell'art. 25 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e al D.M. n. 60 del 2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. n. 244 del 2019, nonché, per la parte a mare, dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 157 del 2009. Ugualmente, il documento finale dovrà



essere redatto da archeologi in possesso dei medesimi requisiti.

Nominativo e *curriculum vitae* del professionista o dei professionisti prescelti dalla Società proponente devono essere trasmessi, almeno 30 giorni prima dell'avvio delle attività inerenti la verifica dell'interesse archeologico, alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia per la relativa approvazione, con esplicita indicazione degli archeologi incaricati dell'esecuzione delle indagini subacquee e della stesura della relazione ai fini della verifica dell'interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 25, del progetto.

Il professionista o i professionisti incaricati dalla Società proponente devono relazionarsi costantemente, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività archeologiche, oltre che con i funzionari della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, territorialmente competente fino alle 12 miglia, anche con la predetta Soprintendenza nazionale; affinché tutti i competenti Uffici periferici del Ministero della cultura coinvolti possano coordinarsi e programmare adeguatamente l'attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto.

Anche in caso di assenza di siti o di evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dal D.P.C.M. 14 febbraio 2022, recante "*Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*" (G.U.R.I. n. 88 del 14/04/2022), ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del D. Lgs. n. 50 del 2016.

La documentazione scientifica deve essere corredata:

- da esaustiva documentazione fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio;
- presentare un registro delle attività svolte (diario delle indagini/diario di bordo) durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi.

Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, potendo le stesse Soprintendenze richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri.

La data di inizio, di interruzione e di ripresa delle indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con i relativi *curricula*) dovranno essere comunicati, obbligatoriamente e con congruo anticipo, dalla Società proponente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo affinché i medesimi Uffici periferici del MiC, ciascuno per quanto di competenza, possano programmare adeguatamente non solo l'accesso agli archivi, ma anche tutte le attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto, senza oneri accessori per le già indicate Soprintendenze.

Dovrà essere sempre garantita al personale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza nazionale per il patrimonio



culturale subacqueo, senza oneri per l'Amministrazione, la possibilità di salita e permanenza a bordo della nave impegnata nelle attività di survey, al fine di consentire loro di esercitare le funzioni istituzionalmente previste di ispezione e di vigilanza;

d) relativamente ai possibili impatti significativi e negativi sia sul patrimonio culturale subacqueo che sui beni culturali archeologici (anche di interesse paesaggistico) presenti nelle aree e nello spazio marino interessato dal progetto, con riferimento all'art. 22, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio, altresì della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001 (in vigore dal 2 gennaio 2009; ratificata e resa esecutiva dal Parlamento italiano con la legge 23 ottobre 2009, n. 157, recante *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*), deve prevedere:

- l'identificazione, la valutazione e la comparazione delle possibili e ragionevoli alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, anche attraverso l'illustrazione delle ragioni che hanno motivato la scelta dell'ubicazione dell'opera/opere presenti nel progetto;
- la descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi, in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste con specifico riferimento all'eventuale presenza di resti sommersi riferibili al patrimonio culturale subacqueo e/o ai beni culturali archeologici (anche con valenza di beni paesaggistica) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto;
- un progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere previste, con la finalità di seguire nel tempo gli effetti sugli eventuali resti del patrimonio culturale subacqueo derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera stessa.

Nel caso di siti/evidenze riconducibili sia al patrimonio culturale subacqueo sia dei beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) presenti nelle aree o spazio marino interessato dal progetto, si propone, inoltre, di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

- stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del progetto
- numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connessi alle fasi attuative del progetto;
- numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del progetto.

Si fa presente, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente – ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D. Lgs. n. 42 del 2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale – i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione oltre che alla Soprintendenza Archeologia, belle



arti e paesaggio competente per territorio anche alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, per i provvedimenti di competenza. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

- c) contenere e valutare gli esiti delle indagini propedeutiche alla definizione del progetto, che dovranno essere condotte con tecnologia che consenta di rilevare anche la possibile presenza di elementi di interesse archeologico nelle aree interessate dalle strutture offshore del progetto (comprese quelle di ancoraggio degli aerogeneratori sul fondale marino).

2. Il SIA e la "Relazione paesaggistica" (quest'ultima redatta in conformità ai contenuti stabiliti dal DPCM 12/12/2005 e nel senso di completezza indicato al comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006 devono:

- a) descrivere e rappresentare compiutamente il quadro vincolistico e di tutela di cui alla Parte II (Beni culturali) ed alla Parte III (Beni paesaggistici) del D. Lgs. n. 42 del 2004, gravanti nelle aree interessate dalle opere in progetto, comprese quelle connesse relative al collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale – RTN e per la predisposizione e gestione delle aree di cantiere, come anche nelle relative Aree Vaste d'Indagine;

- b) riportare e verificare adeguatamente, per le medesime aree di cui alla lettera a) del presente punto n. 3, il quadro vincolistico e di tutela paesaggistica e culturale con riguardo alle relative previsioni e prescrizioni di conservazione, uso e gestione come stabilite dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), e riportare quindi la verifica della coerenza paesaggistica dell'opera nel suo insieme, a terra e a mare, in fase di cantiere e in fase di esercizio, anche in riferimento all'Area Vasta, con lo **Scenario Strategico** del Piano, in particolare con:

- gli Obiettivi generali e specifici di qualità paesaggistica
- i Cinque Progetti Territoriali per il paesaggio regionale:

*La Rete Ecologica regionale*

*Il Patto città-campagna*

*Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce*

*La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri*

*I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (Contesti Topografici Stratificati – CTS e aree tematiche di paesaggio);*

- le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2), anche in relazione ai potenziali impatti cumulativi (Rif. elaborato *Piano di Lavoro per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale*, punto 3.5.10);

- b.1) comprendere la ricognizione dei **Beni Paesaggisti** (BP) di cui all'art. 134 del D.lgs. 42/2004 e degli **Ulteriori Contesti Paesaggistici** (UCP) ai sensi dell'art. 143, c. lett. e) dello stesso decreto che interessano tutte le aree di progetto, a terra e a mare, comprese le aree di connessione alla rete elettrica di



- trasmissione nazionale – RTN, le aree impegnate dall’allestimento dei cantieri per la realizzazione e per la gestione dell’opera e l’Area Vasta di indagine;
- b.2) riportare, con riferimento ai **Beni Paesaggisti** (BP) e agli **Ulteriori Contesti Paesaggistici** di cui al precedente punto, la verifica della coerenza paesaggistica dell’opera nel suo insieme, a terra e a mare, in fase di cantiere e in fase di esercizio, anche con riferimento all’Area Vasta, con gli Obiettivi e la Normativa d’Uso della Sezione C2 delle **Schede d’Ambito** di riferimento per la porzione territoriale interessata (anche indirettamente) dal progetto – (elaborato 6.4 del PPTR) – “Ambito La Puglia Centrale”, “Ambito Ofanto” e “Ambito Gargano”;
- b.3) riportare, con riferimento ai **Beni Paesaggisti** (BP) e agli **Ulteriori Contesti Paesaggistici** di cui al punto 1.2, la verifica della conformità e della compatibilità paesaggistica dell’opera nel suo insieme, in fase di cantiere e in fase di esercizio, per tutte le **Strutture** di paesaggio individuate nel Piano (*Idro-geo morfologica, Ecosistemica e Ambientale, Antropica e Storico-culturale*) e relative componenti:
- con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano;
  - con le specifiche prescrizioni d’uso contenute nelle “Schede di identificazione e definizione delle specifiche prescrizioni d’uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico” ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.lgs. 42/2004 (Schede PAE, elaborato 6.4 del PPTR) relative ai provvedimenti di “*Dichiarazione di notevole interesse Pubblico*” che interessano le aree di progetto, qualora interferite dal progetto;
- c) descrivere i potenziali impatti sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio secondo diversi quadri di approfondimento settoriali, uno specifico ai beni culturali di cui alla Parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004 e uno specifico per i beni paesaggistici di cui alla Parte III del medesimo decreto legislativo (quest’ultimo comprensivo anche del fattore ambientale di cui al Paesaggio), escludendo che la medesima trattazione possa avvenire in un unico e omnicomprensivo paragrafo;
- d) ai fini della prevenzione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale paesaggistico e sul paesaggio (ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, c.1, lett. c, e dall’Allegato VII – punto 8 – della Parte II del D. Lgs. n. 152 del 2006), il SIA e la Relazione paesaggistica devono:
- contenere la dichiarazione, previa verifica presso i competenti Uffici della Regione Puglia, se le aree interessate dalle opere connesse e dai cantieri sono soggette al vincolo paesaggistico di cui alle aree tutelate per legge in quanto gravate da usi civici (cfr. art. 142, co. 1, lett. h, del D. Lgs. 42/2004), fornendo, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere previste con le disposizioni introdotte dall’art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”), e dall’art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante “*Norme in materia di domini collettivi*”);
  - descrivere e rappresentare adeguatamente (per il tramite del relativo studio di fattibilità tecnico-economica e, per le opere a terra, di fotoinserti *post-operam*) le opere di ripristino dei luoghi e l’assetto finale delle aree rilasciate dopo la dismissione delle opere sia a mare che a terra (quest’ultime relative al collegamento elettrico terrestre alla RTN) dell’impianto eolico off-shore di cui





trattasi, come anche quelle di ripristino delle relative aree di cantiere. Il progetto di dismissione deve prevedere la rimozione totale delle opere di ancoraggio sul fondale dei sistemi di tenuta degli aerogeneratori galleggianti;

- descrivere e rappresentare adeguatamente (per il tramite del relativo studio di fattibilità tecnico-economica e di fotoinserimenti *post-operam*) le opere di mitigazione previste per la cabina di trasformazione e consegna alla RTN;
- contenere un accurato Studio di Impatto Visivo dell'impianto eolico off-shore proposto, che preveda l'elaborazione di Mappe di Intervisibilità Teorica (MIT). Dall'esame delle MIT dovranno essere stabiliti i punti di osservazione privilegiati di fruizione del paesaggio (cosiddetti "punti sensibili", costituiti, per esempio, da beni culturali e beni paesaggistici di particolare rinomanza, punti di importante fruizione turistica, ecc.) e quindi dovranno essere elaborate le Mappe di Visibilità da tali punti (MVPS), da accompagnare a riprese fotografiche e a fotosimulazioni. Le fotosimulazioni dovranno essere adeguatamente realizzate con ottiche più vicine possibili a quanto percepito dall'occhio umano; elaborare, per le opere a mare, la verifica degli impatti significativi e negativi mediante adeguati elaborati progettuali, ivi comprese viste fotografiche panoramiche *ante operam* e corrispondenti fotoinserimenti *post-operam*, comprensivi di un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità territoriale esistente, in modo da consentire la valutazione degli impatti significativi e negativi sul contesto paesaggistico interessato. Le riprese fotografiche dovranno comunque essere effettuate da punti panoramici e fulcri visivi, naturali e antropici, nonché dai sistemi insediativi posti sia lungo la costa sia nell'entroterra e da strade/percorsi da individuare nell'ambito dell'Area Vasta, dai quali sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi potenzialmente interferiti direttamente e indirettamente dall'opera. Le verifiche dovranno riguardare condizioni diurne, comprensive di situazioni di ottimale visibilità e condizioni notturne per comprendere l'incidenza luminosa dell'impianto sul contesto paesaggistico. Le medesime verifiche diurne e notturne, dovranno essere effettuate per le opere a terra quali edifici, macchinari, stalli e ogni altro elemento/manufatto previsto fuori terra, relativamente al punto di giunzione del cavo terrestre con il cavo marino ed alla Stazione Elettrica. Per una più efficace e realistica restituzione degli impatti visivi determinati dall'impianto eolico sulla costa prospiciente, dovrà essere elaborata anche una simulazione virtuale 3D dello stesso impianto da punti di vista significativi;

f) in particolare, la "Relazione Paesaggistica", ai fini della verifica della compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici e culturali del territorio interessato dal progetto e mediante opportuni elaborati e documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste (contesto paesaggistico e aree a terra e a mare oggetto di intervento), sia delle caratteristiche tecnico-progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento. A tal fine, deve indicare:

- lo stato attuale dei beni paesaggistici interessati;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42 del 2004;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.

Trattandosi di progetto di grande impegno territoriale, la documentazione da produrre deve tenere conto delle specifiche indicazioni riportate al punto 4 dell'allegato al D.P.C.M. 12.12.2005 e comprendere la rappresentazione sia delle aree di ubicazione e di sviluppo delle opere a terra e a mare, che delle aree di cantiere necessarie per la completa realizzazione, l'esercizio e la dismissione dell'impianto.

Con riferimento al punto di giunzione del cavo terrestre con il cavo marino e alla Stazione elettrica previsti in progetto, gli elaborati devono rappresentare, in idonea scala grafica, la specifica ubicazione e la distribuzione di tutti gli edifici/manufatti/elementi/macchinari/stalli fuori terra, nonché le relative dimensioni (in termini di altezze, superfici, volumi), caratteristiche tecnico-costruttive, architettonico- formali e cromatiche.

Per tutte le porzioni territoriali interessate dalle opere a terra, gli elaborati devono rappresentare, in adeguata scala grafica, lo sviluppo, l'ampiezza, le modalità esecutive e i materiali previsti per la realizzazione di eventuale viabilità di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste in progetto, o per l'ampliamento/modifica di viabilità esistente.

- g) verificare la coerenza del progetto con il "Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – Area Marittima: Adriatico", attualmente in fase di consultazione sul Piano e sul Rapporto Ambientale in sede di VAS di competenza statale (procedura MiTE: codice ID VIP 7953).

In particolare, il SIA deve dimostrare la coerenza della localizzazione proposta per il nuovo impianto industriale di produzione di energia elettrica off-shore con quanto indicato dal medesimo "Piano di gestione dello spazio marittimo italiano – Area marittima "Adriatico" per le sub-aree A/9\_01|G, A/9\_02|P(n).

Si ricorda che la pianificazione delle aree marittime prevede l'attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l'integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all'interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere;

3. In relazione all'art. 22 c. 3 lett. c) del D.lgs. 152/2006, il SIA dovrà approfondire e descrivere le misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi, in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione dell'opera con specifico riferimento ai rilevanti valori patrimoniali, paesaggistici e identitari propri del territorio interessato.

Considerato che le opere di mitigazione e compensazione si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni, sulla base della previsione degli effetti dell'intervento



sugli attuali valori ambientali, paesaggistici e culturali del territorio interessato, nonché dei valori identitari dei luoghi direttamente o indirettamente interferiti dalle opere di progetto a terra e a mare, dovranno essere indicate le specifiche opere di mitigazione previste, sia visive sia ambientali, proponendo le eventuali misure di compensazione e indicando le relative modalità e tempistiche di attuazione; dovranno essere altresì evidenziati chiaramente gli effetti significativi negativi che non possano essere evitati o mitigati.

4. Il Piano di Monitoraggio Ambientale allegato al SIA deve tener conto (ai sensi del punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152 del 2006 e con riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio) degli esiti della verifica dell'interesse archeologico (cfr. punto n. 1 del presente elenco) e delle verifiche condotte con la *Relazione paesaggistica* (cfr. punto n. 3 del presente elenco) per tutte e tre le fasi di ANTE-OPERAM, IN CORSO D'OPERA e POST-OPERAM, provvedendo a separare in due distinti capitoli il fattore ambientale del patrimonio culturale di cui alla Parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004 e il patrimonio culturale di cui alla Parte III del medesimo decreto legislativo, quest'ultimo comprensivo anche del fattore ambientale di cui al paesaggio. L'impostazione del monitoraggio, sia per le opere a terra sia per quelle a mare, deve assumere tra i dati di partenza le risultanze della *Relazione Paesaggistica* e gli esiti della verifica dell'interesse archeologico, rispetto ai quali deve tenere conto della possibilità di impatti negativi imprevisi o non adeguatamente ponderati in fase di progetto, ai fini sia del controllo nel tempo del livello di sostenibilità dell'impianto rispetto alle previsioni di progetto, sia della possibilità di attivazione di eventuali correttivi in fase di esercizio. Pertanto tra gli indicatori di monitoraggio devono essere individuati anche quelli utili ed efficaci per il controllo periodico degli impatti sui valori culturali e paesaggistici; per tali specifici aspetti di monitoraggio devono essere, altresì, individuati i soggetti, le regole di definizione e di misura degli indicatori, la frequenza delle misurazioni, i sistemi di interpretazione e di pubblicazione dei risultati nonché le forme di retroazione da adottare nell'eventualità che gli obiettivi prefissati in progetto per la sostenibilità ambientale e per la compatibilità con i valori culturali e paesaggistici non siano raggiunti. Per i beni paesaggistici il progetto di monitoraggio dovrà tener conto delle informazioni sulle dinamiche di trasformazione e sui fattori di rischio relativi agli elementi di valore e alla loro permanenza/integrità riportati nelle *Schede di identificazione e di definizione delle specifiche prescrizioni d'uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D. lgs. 42/2004 del PPTR (Schede PAE)*;
5. In relazione all'art. 22, comma 3, lett. d) del D. Lgs. n. 152 del 2006, il SIA deve contenere l'identificazione, la valutazione e la comparazione di alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, e dovrà illustrare le ragioni della specifica scelta ubicazionale del progetto proposto, assumendo i valori culturali e paesaggistici del territorio interessato quali invarianti patrimoniali identitari che subiranno potenziali impatti significativi e negativi. Nella identificazione e valutazione delle alternative deve tenere conto non solo dell'Impatto visivo del parco eolico e dell'approfondimento di tale aspetto, ma anche delle ripercussioni negative in termini di integrità e coerenza di relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, quali ad esempio: modificazioni dello skyline naturale o antropico, del sistema percettivo, scenico e panoramico tanto degli assetti naturalistici quanto degli assetti insediativi storici; alterazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio



idrogeologico; modificazioni dei caratteri strutturali del territorio agricolo e dei beni culturali che lo caratterizzano;

6. Il SIA deve verificare gli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi rispetto alle eventuali ulteriori iniziative presentate per la produzione industriale di energia elettrica da impianti off-shore nell'area vasta di riferimento dello stesso specchio d'acqua.

**Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualità di autorità competente.**

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP  
arch. Carmela Iannotti



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP  
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA

